

R.G. n. 212/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

rappresentata e difesa

- RICORRENTE -

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dalla ricorrente in data 04.06.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la ricorrente

è residente in _____ (ove risiede da sola come da

certificato di stato di famiglia e residenza _____ e quindi il centro dei suoi

interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

esaminata la documentazione dimessa in atti dalla ricorrente;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto

soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa



o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che la ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di circa euro 247.000,00 nei confronti di diverse società in ragione dei finanziamenti erogati nel corso degli anni;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;

considerato che la ricorrente è proprietaria dell'immobile in cui risiede in Comune di [redacted] costituito da appartamento ed autorimessa, nonché di un bene mobile registrato (la vettura [redacted] immatricolata nel 2006);

considerato che parte ricorrente è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettrice di reddito da pensione, ammontante mediamente (ivi compresa la somma percepita a titolo di pensione di reversibilità a seguito del decesso del marito) alla somma mensile di euro 2.660,00 (al lordo della trattenuta a favore di [redacted] per cessione del quinto, non opponibile alla procedura);

rilevato che la ricorrente ha allegato spese mensili necessarie per il sostentamento personale per un importo complessivo di euro 1.812,50, dimettendo in atti, a supporto della deduzione, il documento n. 13 del fascicolo di parte e richiamando il contenuto della relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi nominato dall'O.C.C.,

rilevato che, in effetti, nella detta relazione il gestore della crisi ha certificato la necessità, per la [redacted] di effettuare spese mensili di euro 1.812,50 per il mantenimento;

rilevato, tuttavia, che tale importo complessivo a titolo di spese mensili di mantenimento appare incongruo rispetto alle effettive esigenze di un nucleo familiare costituito da un solo componente - e ciò anche ove se ne ipotizzi il computo, in ipotesi, ai sensi della disposizione di cui all'art. 283, II c., c.c.i.i. -, tenuto anche conto degli interessi dei creditori al soddisfacimento delle relative pretese;

ritenuto, infatti, che una spesa di importo pari ad euro 908,00 mensili per "vitto" ed "altro (vestiario e palestra per problemi di salute e animali)" appare eccessiva – tenuto anche conto della assenza di



specificazioni circa tipologia e natura dei problemi di salute siccome circa gli animali - rispetto alle esigenze di una persona ultrasessantenne;

rilevato, altresì, che non appaiono certo necessarie – fatto salvo quanto dovuto ai fini della assicurazione ex lege della vettura di proprietà della - le spese annuali a titolo di “assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali)” per l’importo di euro 1.848,00;

ritenuto, quindi, che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale – ut supra ridimensionate rispetto alle deduzioni della possa essere sottratto dalla liquidazione la pensione percepita dalla debitrice, ad eccezione dell’importo mensile quantificabile in euro 1.400,00 nonché della tredicesima, idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo, residuando la somma mensile di euro 1.260,00 per il suo fabbisogno, da reputarsi sufficiente – il debito, con conseguente obbligo della ricorrente di versare al liquidatore l’importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto che la liquidazione investe l’intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’O.C.C.,

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che, ai sensi dell’art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato un gestore diverso da quello nominato dall’O.C.C.;

ritenuto che, nella specie, la nomina di un diverso gestore appare opportuna in ragione del mancato vaglio critico, da parte del delle spese mensili asseritamente necessarie alla per il suo sostentamento, e ciò in ordine tanto alla natura delle singole uscite quanto all’importo delle medesime;



rammentato che l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato

nomina liquidatore

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente, ad eccezione della somma mensile di euro 1.400,00 e della tredicesima, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore



detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al



regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.; dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo; ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, li 11.06.2025.

Il Giudice est.

IL PRESIDENTE

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

